PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DELBANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS 50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DI SERVIZI CONNESSI EX ART. 2409 BIS C.C. E ART. 14 D.LGS E 39/2010 PER I BILANCI DEGLI ESERCIZI 2020 2021 e 2022 DELLA SOCIETA' SO.GE.NU.S. S.p.A.

C.I.G. N. 828098984C

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO N.____

___/___/2020

APPALTATORE	ENTE APPALTANTE
_____	SO.GE.NU.S. S.p.A.
Il Legale Rappresentante	Il Direttore Generale
_____	Dott. Mauro Ragaini

CONTRATTO N. ____del ___/___/2017

TRA

la **SO.GE.NU.S. S.p.A.** - Società Gestore dell'Impianto di Smaltimento Rifiuti Non Pericolosi – Discarica Cornacchia sita in Maiolati Spontini – AN – IT, con Sede Legale ed Operativa in Via Cornacchia n.12 nel Comune di Maiolati Spontini 60030 (AN) – Italia – Tel. +39 0731 703418 – Fax +39 0731 703419, C.F. e P.I. 01141940427, nella persona del Direttore Generale Dott. Mauro Ragaini, C.F. RGN MRA 58P04 C248N, domiciliato per la carica in Maiolati Spontini, presso la sede legale in via Cornacchia n.12 nel Comune di Maiolati Spontini,

E

la ditta aggiudicatrice_____
con sede a _____(____) in Via _____ n.____
e Partita IVA / Codice Fiscale nr. _____ nella persona di_____
nato/a a _____ (____) il ____ / ____ / _____ e residente a _____(___) in via _____n. ____,
C.F. _____ in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre n. 555/P/RM del 22/04/2020, il Direttore Generale di SO.GE.NU.S. S.p.A. ha autorizzato, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, recante Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (di seguito Codice dei Contratti), l'indizione di una gara mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'affidamento dell'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI SERVIZI CONNESSI EX ARTT. 409 BIS C.C. E ART. 14 D. LGS. 39/2010 PER I BILANCI DEGLI ESERCIZI 2020-2021-2022 DI SO.GE.NU.S. S.p.A. – per un importo a base d'asta pari a € 61.500,00 (sessantunomilacinquecento/00) IVA esclusa. L'importo suddetto è interamente soggetto a ribasso essendo stati valutati pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la sicurezza in quanto per l'espletamento del servizio non si ravvisano rischi di interferenza né con le attività di impianto, né con le attività di raccolta differenziata R.S.U. svolta da automezzi condotti da dipendenti o incaricati di SO.GE.NU.S. S.p.A.;
- con verbale n. del / /2020, costituente altresì anche proposta di aggiudicazione, il Presidente della Commissione giudicatrice all'uopo incaricata ha redatto la graduatoria provvisoria e proposto l'aggiudicazione inerente la procedura di gara;
- il Direttore Generale di SO.GE.NU.S. S.p.A., visto ed acquisito al protocollo il parere favorevole del Collegio Sindacale, con Determina di Aggiudicazione nr. _____/RM del ___/___/2020, ha approvato la graduatoria di cui al citato verbale n. ___del ___/___/2020, disponendo l'aggiudicazione alla ditta:

_____ con sede a _____(____) in Via _____ n.____ e Partita IVA / Codice Fiscale nr. _____

- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, del D.Lgs 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data ____/____/2020, come in atti;
- SO.GE.NU.S. S.p.A. ha provveduto alla verifica in merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in sede di gara dall'appaltatore;
- l'aggiudicazione dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, è divenuta efficace stante l'esito delle verifiche effettuate;
- risulta decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni per la sottoscrizione del contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come, la Lettera di Invito, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Appalto, il Modello Offerta Tecnica e il Modello Offerta Economica.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
   a) dalle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
   b) dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
   c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
   d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.
4. SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il servizio oggetto del presente contratto, meglio specificato nell'offerta presentata in sede di gara, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, consentirà la esecuzione del servizio di revisione legale dei conti e di servizi connessi ex artt. 2409 bis cc. e art. 14 D.Lgs 39/2010 per i bilanci degli esercizi 2020, 2021 e 2022, nonché degli art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs 118/2011 e degli artt. 10 del D.L. 01/07/2009 n. 78 e del l'art. 8, c o. 1 8 -20 del D. L. 02/03/2012 N.16.

2. Il servizio deve essere espletato nei modi, luoghi e tempi contenuti nella Lettera di Invito, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di Gara, nonché nelle offerte tecnica ed economica.
3. La fornitura del servizio si rende necessaria e indispensabile per la corretta esecuzione dell'attività di SO.GE.NU.S. S.p.A. e per assolvere ad obblighi di legge e statutari.

Art. 3 - Durata del contratto

1. L'esecuzione dell'Appalto ha inizio a seguito della delibera assunta dalla Assemblea degli Azionisti di SO.GE.NU.S. S.p.A. ai sensi dell'art. 13, comma 2, D. Lgs. 39/2010 e conformemente a quanto previsto all'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010 e comunque entro e non oltre il 30/08/2020.
2. L'Appalto ha la durata di tre esercizi (2020-2021-2022), con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 e comunque entro il 30/08/2023, salvo obblighi di legge.
3. L'Appalto potrà terminare prima della sua naturale scadenza a seguito di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale nei casi, con le modalità ed effetti previsti dall'art. 13, commi 3 e 4, del D. Lgs. 39/2010 e dal relativo regolamento attuativo, fermo restando il diritto dell'appaltatore al pagamento dei corrispettivi maturati per le attività svolte fino alla data di cessazione effettiva dell'Appalto.
4. Il contratto avrà comunque termine, previo preavviso minimo di dieci giorni, qualora per sopravvenute disposizioni legislative, normative e/o di programmazione degli Enti Pubblici affidatari a SO.GE.NU.S. S.p.A. delle prestazioni che danno luogo alla esecuzione della presente procedura. In tal caso nulla sarà dovuta da SO.GE.NU.S. S.p.A. all'aggiudicatario/contraente a qualsivoglia titolo fatta eccezione per i corrispettivi maturati e non ancora fatturati e/o liquidati.
5. In caso di cessazione anticipata dell'Appalto, si procederà ai sensi dell'art. 108 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nella Lettera di Invito, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Modello Offerta Tecnica, nel Modello Offerta Economica e in ogni atto della documentazione di gara che prevede aspetti prestazionali di qualunque tipo. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della SO.GE.NU.S. S.p.A. e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso per l'insorgere di eventuali condizioni particolari indipendenti dalla volontà della Ditta Appaltante.
2. L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza la SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati. Le prestazioni

saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative.

3. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito sul piano tecnico i professionisti che svolgeranno le suddette.

Art. 5 – Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per l'intera durata di tre esercizi (2020-2021-2022) di svolgimento del servizio in oggetto è pari a €_____,00 (euro_____/00), oltre IVA, ed è derivante dall'importo posto a base di offerta di € 61.500,00 (eurosessantuno-milacinquecento/00) ribassato della percentuale del ____,___% pari a €_____ (euro_____/00), essendo stati valutati pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la sicurezza in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza con le attività di impianto.
2. La SO.GE.NU.S. S.p.A. vigilerà, nel corso dell'esecuzione del contratto, affinché l'Appaltatore applichi nei confronti di eventuali operatori economici terzi coinvolti nella fornitura il rispetto di quanto previsto per legge e per specifiche condizioni contrattuali.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della SO.GE.NU.S. S.p.A., l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi delle norme vigenti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante

il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
8. Ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o dei sub affidatari, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di pagare anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al sub affidatario inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la SO.GE.NU.S. S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero

derivare all'Ente appaltante.

6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Ente appaltante.
7. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento U.E. n. 679/2016) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Sospensione del servizio

1. L'Appaltatore non può sospendere unilateralmente i servizi previsti contrattualmente, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la SO.GE.NU.S. S.p.A.
2. L'eventuale sospensione dei servizi prestati per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto in danno del medesimo.
3. In tal caso la SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 - Responsabilità professionale

1. L'Appaltatore, a copertura del rischio professionale inerente le attività di cui all'oggetto del presente contratto, ha trasmesso copia della polizza nr. _____ rilasciata dalla agenzia di _____ della _____, avente un massimale assicurativo di € _____.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni

1. L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla SO.GE.NU.S. S.p.A., ed ad altri operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, errori o omissioni commessi relativi all'espletamento della prestazione. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT) con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.

articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in

3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 – Subappalto e/o sub contratto

1. É ammesso il subappalto di parti del servizio come risultante dalla procedura di gara svoltasi. Per eventuali sub-contratti che dovranno essere comunque preventivamente comunicati alla Stazione Appaltante come previsto dalla norma, la stessa stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei sub contraenti e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dai sub contraenti. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del sub contraente entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla SO.GE.NU.S. S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I sub contraenti dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il sub contratto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della SO.GE.NU.S. S.p.A., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la SO.GE.NU.S. S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub contraente o ai suoi ausiliari.
6. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di sub affidamento, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. inadempimenti dell'impresa sub contraente di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della SO.GE.NU.S. S.p.A.; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della SO.GE.NU.S. S.p.A. né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. L'esecuzione delle attività sub affidate non può formare oggetto di ulteriore sub affidamento.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto

disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla SO.GE.NU.S. S.p.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona.
4. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La SO.GE.NU.S. S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
6. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'Appaltatore, in caso di cessione autorizzata dei crediti derivanti dal presente contratto, si impegna a comunicare il CIG della procedura al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG suddetto dallo stesso comunicato.
7. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:

- conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: _____ acceso presso la Banca _____- Filiale di _____(_____);

a) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

- _____ nato/a a _____ (__) il __/__/19__ e

residente a _____(___) in via _____n.____,
C. F. _____, in qualità di Legale Rappresentante.

Art. 13 – Cauzione

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauzione definitiva costituita mediante garanzia fideiussoria n.del _____/____/2020 emessa da: _____ _____ per l'importo di € _____ (euro /_____), resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e smi, in favore della SO.GE.NU.S. S.p.A.
2. La garanzia ha validità temporale pari almeno alla durata del contratto (3 esercizi 2020-2021-2022) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della SO.GE.NU.S. S.p.A. beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della SO.GE.NU.S. S.p.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa, parzialmente o totalmente, a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. La SO.GE.NU.S. S.p.A. ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 8 - 9 e 16 del presente contratto.

Art. 14 – Recesso

1. SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto, nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia di revisione legale dei conti e qualora ne ricorrano gravi cause adeguatamente motivate, di poter recedere unilateralmente dal presente contratto, senza che la Ditta abbia niente a pretendere ad alcun titolo, dando un preavviso minimo di 10 gg all'Appaltatore con lettera Raccomandata A.R. o mail-pec.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SO.GE.NU.S. S.p.A. In caso di recesso della SO.GE.NU.S. S.p.A., l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
3. La SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, previa redazione di specifica variante in diminuzione, qualora la relativa erogazione da parte

dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

4. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all'importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 la SO.GE.NU.S. S.p.A. recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs 159/11.

Art.15 – Recesso per giusta causa

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
2. In ogni caso, la SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti la SO.GE.NU.S. S.p.A. che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di prestazione di servizi, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

5. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.
6. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla SO.GE.NU.S. S.p.A. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
7. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad

anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

8. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della SO.GE.NU.S. S.p.A. al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17 - Risoluzione

1. SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, di cui all'art.18, superi il 10% del valore del contratto stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la SO.GE.NU.S. S.p.A. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che la SO.GE.NU.S. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
   a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SO.GE.NU.S. S.p.A.;
   b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); sospensione dei servizi (art. 8); responsabilità professionale (art. 10); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto (art. 10); cauzione (art. 13); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (art. 16); penali (art. 18).
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna sin d'ora a fornire alla SO.GE.NU.S. S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto stesso.
5. In base all'articolo 110 del D.Lgs 50/2016, la SO.GE.NU.S. S.p.A., poiché non presenti in graduatoria altri concorrenti, non potrà avvalersi della riserva di facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della fornitura. Nel contempo non potrà procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento non potrà avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ma attraverso una nuova procedura di gara.
6. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e smi la SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà altresì risolvere il presente contratto, nei casi e con le modalità previste nel citato articolo.

Art. 18 – Penali

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di mancato rispetto, imputabile

all'appaltatore, del termine previsto dall'art. 2429, comma 3, cod. civ., verrà applicata una penale pari al **3 ‰ (tre per mille)** dell'importo contrattuale per ciascun giorno naturale consecutivo di ritardo nello svolgimento della prestazione.

2. L'importo complessivo della penale determinata ai sensi dell'art. 17.1 non può superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale verrà avviato il procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da SO.GE.NU.S. S.p.A. a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Art. 19 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della SO.GE.NU.S. S.p.A. proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
4. In base all'articolo 110 del D.Lgs 50/2016, la SO.GE.NU.S. S.p.A., poiché non presenti in graduatoria altri concorrenti, non potrà avvalersi della riserva di facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della fornitura. Nel contempo non potrà procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento non potrà avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ma attraverso una nuova procedura di gara.

Art. 20 - Varianti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In tal caso, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.
2. In caso di diminuzione delle prestazioni e del relativo corrispettivo complessivo del presente contratto,

l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

3. Ai sensi delle norme vigenti, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore accetta espressamente di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 21 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

1. L'Ente appaltante ha nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella figura del Direttore Generale quale preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base a quanto previsto dal foglio patti e condizioni, prima del pagamento di ogni fattura.

Art. 22 - Responsabile del servizio

1. L'Appaltatore ha indicato il sig._____, in qualità di Responsabile del Contratto, quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del servizio di cui trattasi.
2. Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase esecutiva del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 23 - Collaudo

1. Saranno sottoposti a collaudo, secondo la pianificazione che sarà concordata tra l'Appaltatore e la SO.GE.NU.S. S.p.A., i servizi oggetto del contratto.
2. Il collaudo dei servizi riguarderà la verifica della conformità di quanto fornito, rispetto ai requisiti richiesti nella Lettera di Invito, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Modello Offerta Tecnica e nel Modello Offerta Economica e in qualsiasi altro documento di gara.
3. Il collaudo dei servizi e della documentazione a corredo sarà effettuato da SO.GE.NU.S. S.p.A., secondo le specifiche di dettaglio ed il piano di collaudo ricevuto; alle sessioni di collaudo potranno partecipare rappresentanti dell'Appaltatore.
4. Resta espressamente inteso che in corso di collaudo SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune. Le operazioni di collaudo ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. e da un rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale, per l'Appaltatore e la SO.GE.NU.S. S.p.A.

5. Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo, alcuni test non abbiano avuto esito positivo o la documentazione venisse ritenuta non conforme, l'Appaltatore dovrà eliminare i problemi segnalati e le difformità rilevate entro i termini fissati dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. e comunque, non oltre 15 giorni lavorativi. Decorso detto termine, la SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà alla verifica della correzione delle difformità riscontrate.
6. In caso di ulteriore esito sfavorevole del collaudo, per fatti direttamente imputabili all'Appaltatore, la SO.GE.NU.S. S.p.A. avrà la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 18.

Art. 24 – Fatturazione e pagamenti

1. Contestualmente alla emissione della relazione annuale contenente il giudizio sul bilancio d'esercizio della SO.GE.NU.S. S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera a) e comma 2 del Decreto della relazione, dovrà essere trasmessa fattura contenente il corrispettivo che sarà determinato applicando all'importo posto a base di gara soggetto a ribasso lo sconto offerto ed incremento di € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di Legge. Il pagamento della fattura da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A. verrà effettuato, previe verifiche di legge, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato comunicato dall'aggiudicatario nei tempi e modi di legge, a 60 giorni data fattura fine mese.

2 Sarà ammesso nel corso dell'anno soggetto a verifica l'emissione di fatture, a fronte di prestazioni erogate durante tale anno, fino ad un importo massimo del 80% del corrispettivo spettante all'aggiudicatario. I corrispettivi indicati in tali fatture dovranno essere determinati moltiplicando i giorni/uomo effettivamente svolti per il corrispettivo giorno/uomo indicato in fase di gara. Il pagamento della fattura da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A. verrà effettuato, previe verifiche di legge, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato comunicato dall'aggiudicatario nei tempi e modi di legge, a 60 giorni data fattura fine mese.

3. Tutti i pagamenti, in ogni caso, verranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. In fase di emissione delle singole fatture, l'appaltatore deve inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi relativi al regolare versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dei propri lavoratori. La mancanza di tale dichiarazione consente a SO.GE.NU.S. S.p.A. di sospendere i pagamenti dovuti sino all'acquisizione della stessa.

4 Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla SO.GE.NU.S. S.p.A. – (C.F./P.I. 0114194427) – Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG n. 828098984C e al periodo di riferimento.
6. La SO.GE.NU.S. S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
7. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunicasse l'esistenza di un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

9. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla SO.GE.NU.S. S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 25 - Reportistica delle prestazioni effettuate

1. Al fine di consentire la regolare liquidazione delle fatture, l'Appaltatore dovrà allegare a ciascuna fattura la reportistica prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamenteconvenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni

   resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della SO.GE.NU.S. S.p.A.
3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SO.GE.NU.S. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché a dare immediata comunicazione alla SO.GE.NU.S. S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla SO.GE.NU.S. S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla SO.GE.NU.S. S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 27 - Foro di competenza.

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Tribunale Ordinario di

Ancona.

Art. 28 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico alla SO.GE.NU.S. S.p.A. per legge.
2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto

APPALTATORE	**ENTE APPALTANTE**
_____	**SO.GE.NU.S. S.p.A.**
Il Legale Rappresentante	**Il Direttore Generale**
_____	**Dott. Mauro Ragaini**

___ sottoscritto/a _____, in qualità di legale Rappresentante della Società _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5 (Importo contrattuale);
Articolo 11 (Subappalto); Articolo 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 13 (Cauzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Recesso per giusta causa); Articolo 17 (Risoluzione); Articolo 18 (Penali); Articolo 19 (Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare); Articolo 20 (Quinto d'obbligo e Varianti); Articolo 22 (Responsabile del servizio); Articolo 23 (Collaudo); Art. 24 (Fatturazioni e pagamenti); Articolo 26 (Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore).

APPALTATORE

…….

Il Legale Rappresentante

…….